

Consiglio di Stato, Sezione V 15/02/2000 n. 801  
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Il beneficio che concede all'imprenditore singolo di assumere lavori di importo superiore di un quinto a quelli di iscrizione nella relativa categoria dell'Albo nazionale costruttori (di cui all'art.5 della legge 10 febbraio 1962, n.57) si applica, rispetto alle associazioni temporanee di imprese, solo ai fini del computo del limite di iscrizione individuale di ciascuna impresa e, pertanto, vale a correggere la sola regola (introdotta già con la legge 8 agosto 1977, n.584) che impone un requisito individuale ed interno per ciascuna delle imprese - rispondente al possesso di un'iscrizione per classifica pari almeno ad un quinto dei lavori - ma non l'altra, che richiede un requisito collettivo ed esterno per il raggruppamento, consistente nella sommatoria di iscrizioni singole per importo non inferiore a quello dell'intero appalto; conseguentemente, l'imprenditore che partecipa al raggruppamento deve possedere una classifica d'iscrizione che, aumentata del venti per cento, sia almeno pari ad un quinto dei lavori da appaltare. La disciplina che regola i requisiti di ammissione ad una gara per appalto di opere pubbliche nei confronti di imprese associate è posta in primo luogo a garanzia dell'Amministrazione, poiché ne tutela l'interesse a che la partecipazione sia circoscritta ai soli soggetti muniti dei necessari requisiti tecnico economici; pertanto, l'Amministrazione stessa, nel predisporre la lex specialis della procedura, ben può rendere più rigorose le condizioni ordinarie, purché non si valichi il limite generale di ragionevolezza e logicità